



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO LE
SEDI DI ARPA PIEMONTE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE "UFFICIO TECNICO"


(ING. ANNA MARIA FACIPIERI)

INDICE

PARTE I - NORME CONTRATTUALI GENERALI E DISPOSIZIONI AMMINISTR.	4
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO	4
ART. 2 – ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO	5
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	6
ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO	7
ART. 7 – TERZO RESPONSABILE	7
ART. 8 - ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA, MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO	8
ART. 9 – ATTIVITA' EXTRA-CANONE	8
ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA-CANONE	10
ART. 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	11
ART. 12 – PRESIDIO FISSO, REMUNERAZIONE	11
ART. 13 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE	11
ART. 14 - PAGAMENTI	11
ART. 15 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI	12
ART. 16 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI	13
ART. 17 – PERSONALE DELL'APPALTATORE	13

ART. 18 - PENALI	13
ART. 19 - DIRITTI ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	14
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART. 21 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	15
ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI	15
ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	16
ART. 24 - SICUREZZA	17
ART. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	17
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO	18
ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 28 - FORO COMPETENTE	18
ART. 29 - CLAUSOLA FINALE	19
PARTE II - PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	19
ART. 30 – RISCALDAMENTO: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	19
ART. 31 – CONTROLLO DELLE TEMPERATURE	20
ART. 32 – EROGAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	20
ART. 33 – CONDIZIONAMENTO ESTIVO: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	20
ART. 34 – PROGRAMMA OPERATIVO	20
ART. 35 – INDICAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	21
ART. 36 – ELENCO DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	23

PARTE I - NORME CONTRATTUALI GENERALI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio biennale di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) che si trovano presso le seguenti sedi di Arpa Piemonte:

LOTTO 1	
TORINO SEDE CENTRALE	Via Pio VII 9
GRUGLIASCO/TO	Via Sabaudia 164 pal. A
GRUGLIASCO/TO	Via Sabaudia 164 pal. B
LA LOGGIA/TO	Strada Nizza 24
PINEROLO/TO	Stradale San Secondo 10
SETTIMO TORINESE/TO	Via Regio Parco 9
LOTTO 2	
ASTI	P.za Alfieri 33
ASTI	Via Cattedrale 8
NIZZA MONFERRATO/AT	P.za Cavour 2
ALESSANDRIA	Via Don Gasparolo 1 e 3
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 37
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 38
OVADA/AL	Via Buffa 14
CASALE MONFERRATO/AL	C.so Indipendenza 37/39
NOVI LIGURE/AL	Vicolo Ghiara 2
CUNEO	Via Vecchia Borgo di San Dalmazzo 11
BRA/CN	Via Vittorio Veneto 14 b
FOSSANO/CN	Via Camponogara 51
MONDOVI/CN	Via Beccaria 5
LOTTO 3	
BIELLA	Via Trento 11
IVREA/TO	Via Jervis 30
NOVARA	Via Roma 7/e
GOZZANO/NO	Via Padre Picco 1
VERCELLI	Via Bruzza 4
VERCELLI	Via Trino 89
OMEGNA/VB	Via IV Novembre

In linea di massima, presso le sedi Arpa sono presenti le tipologie impiantistiche di seguito indicate:

- impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda, ivi comprese le reti di distribuzione dei fluidi vettore, sottocentrali e terminali di impianto;
- centrali termiche di trattamento aria e refrigerazione con elementi costitutivi e accessori;
- caldaie murali inferiori a 35 KW.

Presso la sede di Cuneo sono presenti pannelli solari, mentre presso la sede di Torino (Via Pio VII) il teleriscaldamento.

L'art. 36 del presente Capitolato riporta le dotazioni impiantistiche.

Fanno parte degli impianti oggetto del presente appalto tutte le pertinenze funzionali e tutti i locali destinati ad uso esclusivo all'esercizio e alla manutenzione degli stessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi:

- locali centrali termiche;
- intercapedini;
- vani per contatori, serbatoi;
- impianti elettrici;
- impianti di regolazione;
- impianti antincendio.

La conduzione e manutenzione degli impianti deve avvenire con le seguenti finalità:

- l'esercizio nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di confort ambientale;
- il mantenimento in efficienza;
- il risparmio energetico.

ART. 2 – ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO

Oltre alle attività di conduzione e manutenzione atte alla sorveglianza degli impianti e a mantenerne in efficienza gli elementi costitutivi al fine di prevenire l'insorgere di avarie e criticità, sono da intendere comprese nel servizio:

- a) l'attività di terzo responsabile ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 2, della L. 10/1991 e dell'art.1 del DPR 412/2003 (art. 7 del presente Capitolato);
- b) la manutenzione delle attrezzature antincendio ed elettriche a servizio delle centrali termiche;
- c) l'assistenza tecnico-amministrativa e l'aggiornamento mappatura del patrimonio impiantistico.

Sono, inoltre, previste attività cosiddette extra-canone così come descritte all'art. 9 del presente Capitolato.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è a corpo per quanto attiene il canone ed a misura per quanto attiene gli interventi extra-canone.

Il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile, è determinato applicando al canone a base di gara così ripartito:

Lotto 1	euro 90.000,00
Lotto 2	euro 45.000,00
Lotto 3	euro 50.000,00

il ribasso percentuale offerto ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, così ripartiti:

Lotto 1	euro 700,00
Lotto 2	euro 400,00
Lotto 3	euro 400,00

e l'IVA di legge.

Per la determinazione del corrispettivo a misura degli interventi extra-canone si applicano le voci del Prezziario Regionale Opere e Lavori pubblici in vigore all'atto di indizione della gara al netto del ribasso offerto e della franchigia di Euro 150,00; il relativo valore complessivo contrattuale a misura è presuntivamente stimato, in riferimento ai ventiquattro mesi di durata contrattuale prevista, in Euro 13.000,00 per l'insieme dei lotti, oltre Iva di legge. Tale importo non è comunque vincolante per la stazione appaltante, essendo il medesimo individuato in via meramente presuntiva.

Per gli interventi extra-canone di cui al punto b. dell'art. 9 del presente Capitolato, si riconoscerà inoltre il diritto di chiamata forfettario aggiuntivo, non soggetto a ribasso d'asta, pari a Euro 55,00 (cinquantacinque/00), Iva di legge inclusa.

Il canone compensa le seguenti attività:

- conduzione degli impianti;
- manutenzione ordinaria;
- controlli e verifiche di legge;
- reperibilità durante gli orari di apertura degli uffici e dei laboratori (art. 31 del presente Capitolato);
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore alla franchigia di Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad intervento;
- assistenza tecnico-amministrativa e mappatura degli impianti (art. 8 del presente Capitolato).

Il canone si intende altresì comprensivo:

- delle spese generali, utili di impresa, costo della manodopera, materiali e mezzi necessari ad espletare il servizio ordinario;
- di tutti i materiali di consumo e i ricambi relativi all'ordinaria manutenzione necessari per l'effettuazione delle attività e dei servizi previsti nel canone stesso;
- di tutti gli oneri relativi alla ricerca e all'analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle attività periodiche;
- delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze e di tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d'arte;
- degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni legate al servizio in oggetto;
- di ogni onere relativo alle prove da effettuare al fine di verificare la regolarità normativa degli impianti;
- delle imposte, tasse e altri oneri fiscali comunque connessi o nascenti dal contratto, fatta eccezione per l'IVA.

Al fine di non pregiudicare la funzionalità dei laboratori e uffici, rientrano, anche, nel canone la fornitura e sostituzione temporanea di quelle parti di impianto che si rendesse necessario asportare per sottoporle a revisione o riparazione in officina.

Sono esclusi dal canone gli interventi extra-canone (art. 9 del presente documento).

L'importo del canone sarà revisionato a partire dall'inizio del secondo anno contrattuale previa richiesta della controparte, conformemente al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato;
- il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La comunicazione di affidamento da parte della stazione appaltante vale ad ogni effetto ai fini della stipulazione del contratto.

Sono infine a carico dell'appaltatore del servizio gli oneri di legge connessi alla stipulazione del contratto.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, tra cui in particolare:

- a) l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., i principi desumibili dal Codice medesimo e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dagli articoli di detti Codice e Regolamento espressamente richiamati negli atti di gara;
- b) il D.M. 37/2008;
- c) la Legge 5 marzo 1990 n. 46;
- d) la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.;
- e) il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;
- f) il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;
- g) il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311;
- h) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- i) il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59;
- j) la L.R. 28 maggio 2007 n. 13;
- k) il Codice Civile.

Devono inoltre essere osservate la normativa in materia di prevenzione incendi, le disposizioni dell'ISPESL e dei Vigili del Fuoco e le disposizioni regionali, provinciali e comunali che abbiano attinenza all'appalto.

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data di consegna degli impianti.

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 7 – TERZO RESPONSABILE

L'appaltatore, nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, assume il ruolo di terzo responsabile ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 2, della legge 10/1991 e dell'art. 1 DPR 412/1993.

Il terzo responsabile dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 115/2008 e del D.P.R. 59/2009.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 11 del D.P.R. 412/1993.

L'appaltatore, nel ruolo di terzo responsabile, diventa a tutti gli effetti il soggetto sanzionabile, intendendosi la stazione appaltante conseguentemente liberata da ogni onere e responsabilità derivante dall'applicazione della vigente normativa in materia di esercizio e manutenzione degli impianti in questione.

Il terzo responsabile dell'impianto deve, nel suo operato, ottemperare in base a quanto previsto dalla normativa vigente e in via esemplificativa a quanto di seguito indicato:

- presa in carico dell'impianto termico;
- esercizio dell'impianto termico finalizzato ad assicurare il livello di confort e svolto attraverso le seguenti attività:
 - avviamento dell'impianto;
 - conduzione dell'impianto;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - pronto intervento capace di assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto nei tempi indicati nel presente capitolato;
 - spegnimento o attenuazione;
 - verifiche periodiche ed obblighi previsti dal DPR 412/93 e s.m.i.;
 - riconsegna dell'impianto a fine contratto;
 - rispetto del periodo annuale di esercizio;
 - osservanza dell'orario indicato dalla stazione appaltante;

- compilazione e sottoscrizione del libretto di impianto e di centrale che deve rimanere c/o la sede dell'impianto. L'appaltatore, a propria cura e spese, deve fornire e compilare in ogni sua parte detto libretto a corredo degli impianti che ne fossero eventualmente sprovvisti.

Si richiamano inoltre le disposizioni legislative in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, in particolare ai disposti dell'art. 12 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 così come modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 con i rimandi all'Allegato "L" dello stesso decreto.

ART. 8 - ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA, MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO

L'appaltatore è anche tenuto allo svolgimento delle attività di cui al seguito, rientranti nel canone:

a) assistenza con tecnici qualificati e operai specializzati per le visite di controllo dei vari enti preposti, per prove di funzionamento, verifiche su parti di impianto e dispositivi di sicurezza e regolazione.

La stazione appaltante parteciperà alle visite con proprio personale.

Alla stazione appaltante dovrà essere consegnata copia del verbale di visita di tali enti.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di eventuali sospensioni di servizio disposte a seguito dell'esito negativo di dette verifiche e su tali periodi sarà applicata la penale prevista dall'art. 18 del presente Capitolato;

b) esecuzione di ulteriori prove tecniche e verifiche richieste dalla stazione appaltante per accertare lo stato degli impianti in relazione alle norme vigenti volte alla regolarizzazione degli stessi;

c) aggiornamento di elaborati e di dati connessi all'espletamento dell'appalto. La stazione appaltante fornirà all'appaltatore tutta la documentazione in suo possesso relativa agli impianti oggetto del presente appalto. Entro sei mesi dall'avvenuta consegna, l'appaltatore è tenuto a:

- verificare la rispondenza dello stato di fatto alla documentazione fornita;
- aggiornare la documentazione di cui al punto precedente;
- trasmettere alla stazione appaltante la documentazione su supporto informatico in formato compatibile con quelli utilizzati dalla stazione appaltante stessa.

E' obbligo dell'appaltatore segnalare alla stazione appaltante tutte le modifiche del panorama tecnico-legislativo che regola la materia proponendo le relative soluzioni.

ART. 9 – ATTIVITA' EXTRA-CANONE

Rientrano nelle attività extra-canone le prestazioni il cui valore ecceda l'importo di franchigia di Euro 150,00 (centocinquanta/00).

Si intendono attività extra-canone quelle illustrate nel seguito.

a) Interventi di manutenzione straordinaria o a seguito dall'attività ordinaria o su segnalazione della stazione appaltante.

In tal caso, l'appaltatore dovrà:

- predisporre apposito preventivo di spesa che dovrà riportare, oltre al costo, la tipologia dell'intervento da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione;
- inviare alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi, il preventivo per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

Nel caso di segnalazione della stazione appaltante, anche solo via e-mail, l'appaltatore dovrà effettuare preventiva visita sopralluogo entro le ventiquattro ore dalla segnalazione.

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso formale costituirà specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà, oltre che all'appaltatore, al referente delle manutenzioni della sede Arpa interessata e al direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante ha la facoltà di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'appaltatore nel caso in cui intenda invece procedere.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- la data e l'ora di ricezione della segnalazione;
- la data e l'ora di inizio e fine dell'intervento;
- l'importo dell'intervento con specificazione delle voci di costo;
- le annotazioni su eventuali criticità.

Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge se dovute, oltre agli elaborati as built e quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti preposti se dovute.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della manutenzione e quindi del direttore dell'esecuzione come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell'ammissione a liquidazione.

Resta inteso che l'appaltatore, se del caso, dovrà ottemperare ai disposti di cui al D.M. 37/2008.

b) Interventi urgenti e indifferibili tali da mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o determinare l'interruzione delle attività lavorative.

In tal caso, l'appaltatore dovrà garantire la possibilità di interventi 24h/24h con personale specializzato, intervenendo entro due ore dalla ricezione della segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena l'applicazione delle penali (art. 18 del presente Capitolato) e adottare soluzioni, anche solo provvisorie, atte a tamponare la situazione per poi procedere alla programmazione e attuazione dell'intervento risolutivo secondo le modalità di cui al punto precedente. Se ciò non fosse possibile, comunque per cause non imputabili all'appaltatore (per esempio nel caso in cui il committente non sia reperibile o la sede non sia accessibile), egli dovrà tempestivamente notificare al direttore dell'esecuzione del contratto l'esigenza di sollecito intervento e procedere come sopra. Qualora sia improcrastinabile procedere con l'esecuzione di un intervento, in ogni caso, dovrà essere avvertito, anche solo telefonicamente, il direttore dell'esecuzione e il referente della manutenzione della sede per concordare le modalità esecutive dell'intervento e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, farà fede il consuntivo calcolato secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

Una volta terminati gli interventi dovrà essere consegnato alla stazione appaltante il rapporto consuntivo nelle modalità di cui al punto precedente.

Qualora l'appaltatore intervenga in orari fuori della fascia in cui deve essere garantita la normale reperibilità (es. in orari notturni e in giorni festivi) gli sarà riconosciuto un compenso per diritto di chiamata, non soggetto a ribasso d'asta, di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), IVA inclusa, a prescindere dal luogo di intervento.

c) Interventi per far fronte ad adeguamenti normativi e/o a riqualificazioni dell'impianto.

In tal caso, l'appaltatore dovrà predisporre uno specifico studio tecnico-economico da sottoporre alla stazione appaltante, la quale valuterà, a suo insindacabile giudizio, anche in base alla disponibilità finanziaria, se dare corso all'iter procedimentale di legge per addivenire alla concretizzazione dell'intervento.

In caso di diniego, ovvero in caso non vi sia pronuncia formale da parte della stazione appaltante, l'appaltatore si intenderà sollevato dalle responsabilità conseguenti alla mancata realizzazione di quell'intervento.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di dare corso all'intervento, è riservata alla stazione appaltante stessa la facoltà di avvalersi di soggetti terzi, al di fuori del contratto di appalto; in tal caso l'appaltatore è comunque obbligato a fornire alla ditta incaricata dell'intervento tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, se i lavori di manutenzione straordinaria sono attuati dall'appaltatore, questi dovrà provvedere a produrre il progetto e gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, ad aggiornare i disegni e gli schemi concernenti impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, a produrre le dichiarazioni di conformità, ad effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di integrazione impiantistica che dovessero essere affidati all'appaltatore, saranno quindi da questo espletate tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa tese alla predisposizione, compilazione e presentazione alle Autorità competenti della documentazione volta all'ottenimento delle opportune autorizzazioni e collaudi da parte degli Enti preposti (ISPESL, VVF, ecc.), laddove dovuto.

d) Diagnosi energetica del sistema edificio-impianto di cui al D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

Laddove la stazione appaltante lo richieda, al fine di avere un quadro sui consumi energetici ed individuare le azioni possibili per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'edificio e degli impianti e favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e assimilate, l'appaltatore dovrà predisporre una diagnosi energetica in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI/TR 11428:2011 - *Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica*, comprendente:

- la sintesi dei consumi energetici correlati alle attività che si svolgono all'interno dell'edificio;
- le informazioni sull'involucro edilizio e sugli impianti di trasformazione e distribuzione delle energie (caldaie, gruppi frigoriferi, impianti di illuminazione, etc.);
- le modalità di funzionamento degli impianti;
- l'analisi e l'elaborazione delle informazioni;
- l'individuazione delle azioni migliorative;
- l'analisi costi-benefici con i tempi di ritorno degli investimenti.

I risultati della diagnosi energetica saranno contenuti in un rapporto finale, che sarà consegnato alla stazione appaltante sia su supporto cartaceo che informatico, in formato compatibile con quelli utilizzati dalla stazione appaltante stessa.

L'esecuzione delle attività extra-canone di cui ai punti a) e b) dovrà essere sempre preventivamente concordata con i referenti delle singole sedi e/o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei tempi indicati per l'esecuzione degli interventi negli ordini di servizio comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, in danno dell'appaltatore, tramite altra ditta, gli interventi necessari al pronto ripristino dell'esercizio.

In tal caso le spese addebitate saranno incrementate del 15 % per spese generali e tecniche.

Qualora gli interventi siano eseguiti su impianti, o parti di essi, che siano già stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'appaltatore nel corso del presente contratto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Gli interventi extra-canone saranno ammessi a liquidazione se ultimati e verificati positivamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA-CANONE

Le attività extra-canone saranno contabilizzate a parte, ovvero in base al costo della fornitura e posa degli elementi da sostituire o installare desunti dal prezzario regionale in vigore all'atto della gara al netto del ribasso offerto; in caso di prezzi mancanti il costo dell'intervento sarà computato come indicato all'art. 163 del D.P.R. 207/2010, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Al costo individuato sarà decurtata la franchigia di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe relative al settore impianti tecnologici, laddove non previste nelle voci del prezzario come posa, in vigore all'atto dell'appalto nel territorio dove viene effettuata la prestazione. Il ribasso sarà da applicare esclusivamente ai costi generali e utile di impresa.

Eventuali attività di progettazione e di diagnosi energetica, se espletate, saranno remunerate con riferimento alle nuove disposizioni legislative.

Il corrispettivo per gli interventi su chiamata dovrà essere fatturato a parte e a consuntivo, previa comunicazione dell'elenco delle chiamate sottoscritto dai referenti per la manutenzione delle sedi Arpa e sarà decurtato dalla somma prevista per gli interventi extra-canone.

ART. 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione dell'ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di nuova installazione l'appaltatore dovrà fornire marche dotate di omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del direttore dell'esecuzione che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

ART. 12 – PRESIDIO FISSO, REMUNERAZIONE

La stazione appaltante per particolari esigenze potrà richiedere l'attivazione di un presidio fisso inteso come presenza e disponibilità continuativa di lavoratori dell'appaltatore in orario comunque definito dalla stazione appaltante, il cui costo sarà computato sulla base delle ore/uomo secondo i corrispettivi della manodopera di cui alle tariffe vigenti per il settore degli impianti tecnologici (v. art. 10).

Le attività, le modalità operative e le condizioni di esecuzione che il presidio fisso dovrà svolgere saranno concordate tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

ART. 13 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUIZIONE

La stazione appaltante si riserva di introdurre, nei limiti di legge, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili;
- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte della stazione appaltante.

Quindi, se nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni, dovute ad una variazione del numero, della consistenza degli immobili o delle dotazioni previste nel presente capitolato, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

Per la quantificazione dell'importo dovuto alla variazione del numero o consistenza degli immobili, si farà riferimento al canone unitario, derivante dal canone, corrispondente al lotto di riferimento, rapportato alla superficie immobiliare servita, relativa al lotto di riferimento, $C_{un} = C_{tot \ lotto} / sup. \ tot \ lotto,$

che sarà correlato alla superficie dell'immobile da aggiungere al servizio o da decurtare dal servizio.

Per la quantificazione dell'importo dovuto alla variazione del numero di dotazioni, si valuterà caso per caso.

ART. 14 - PAGAMENTI

Attività a canone

Il servizio sarà pagato suddividendo il canone in rate di pari importo nel seguente modo:

1. la prima sarà emessa a quattro mesi dalla data di consegna degli impianti;
2. le successive a cadenze quadrimestrali;

dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG del lotto di riferimento, la dicitura a "canone", il numero della rata e la sede Arpa.

L'ultima rata potrà essere emessa solo dopo l'esito positivo della verifica di conformità in base al titolo IV del Regolamento n. 207/2010 e l'esito favorevole delle operazioni di riconsegna.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Pertanto l'appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.

Attività extra-canone

Gli interventi extra-canone saranno pagati di volta in volta con fattura separata sulla base del preventivo di spesa, di cui all'art. 9 del presente documento, che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante prima dell'esecuzione o sulla base di un consuntivo nel caso di cui al punto b) del predetto art. 9, dopo che siano stati ammessi a liquidazione previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione che:

- siano stati consegnati i certificati di conformità, se dovuti;
- siano state aggiornate le planimetrie e gli schemi impiantistici, se dovuto;
- l'intervento sia avvenuto in conformità alle norme vigenti e secondo le disposizioni impartite.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del codice CIG del lotto di riferimento, la descrizione dell'intervento a cui si riferiscono e la sede presso cui l'intervento è stato effettuato.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno essere trasmesse all'Ufficio protocollo presso la sede centrale dell'Agenzia per la registrazione al Registro Iva, in Via Pio VII 9, 10135 Torino e saranno ammesse a pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo DURC positivo.

ART. 15 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, può provvedere alla consegna degli impianti, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e riporterà la verifica dell'elencazione di cui all'art. 36 del presente Capitolato, l'elenco della documentazione tecnica relativa allo specifico impianto messa a disposizione dalla stazione appaltante nonché eventuali necessità di interventi straordinari da attuarsi preliminarmente all'accensione dell'impianto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso la stazione appaltante precederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Alla fine dell'appalto, sarà eseguita a cura del direttore dell'esecuzione una visita di accertamento allo scopo di constatare il buono stato di conservazione degli impianti e il loro funzionamento, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'esercizio.

All'atto della riconsegna dovranno essere trasmessi tutti i documenti relativi allo specifico impianto in possesso dell'appaltatore nel corso dell'espletamento del servizio.

Anche la riconsegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dovrà contenere indicazioni operative necessarie a rimettere la stazione appaltante nelle condizioni di gestione.

ART. 16 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che l'appaltatore:

- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti;
- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull'espletamento del servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- ha i mezzi, l'attrezzatura e la manodopera necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

ART. 17 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima della consegna degli impianti, deve far pervenire alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi servizi;
- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

Per ogni lotto e per tutti gli immobili dovrà essere assicurata la reperibilità del personale addetto, anche di notte e nei giorni festivi, il quale dovrà intervenire entro le tempistiche e secondo le modalità specificate all'art. 9 del presente Capitolato. A tal fine l'appaltatore dovrà munire il proprio personale di telefono cellulare o dispositivo cerca persone.

L'appaltatore dovrà in ogni caso avere un ufficio operativo nell'ambito del lotto in cui risultano ubicati gli impianti, munito di mezzi adeguati per consentire rapide ed efficaci comunicazioni tra le parti e interventi rapidi nel caso di cui al punto b) del predetto art. 9.

ART. 18 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione del servizio di cui al rispettivo paragrafo.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

- a) ritardo nella consegna del programma operativo di cui all'art. 34 del presente Capitolato – Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
- b) mancato rispetto delle attività indicate nel programma operativo - Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo per singola attività
- c) ritardo nel sopralluogo in caso di intervento di emergenza/urgenza di cui al punto b) dell'art. 9 del presente Capitolato – euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo
- d) ritardo nel sopralluogo in caso di intervento di cui al punto a) dell'art. 9 del presente Capitolato - euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo
- e) mancato rispetto delle tempistiche stabilite negli ordini di intervento relativi agli interventi extra-canone - euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
- f) eventuali sospensioni di servizio disposte a seguito dell'esito negativo delle verifiche di legge da parte degli enti preposti - euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di sospensione
- g) mancato rispetto delle temperature e/o degli orari stabiliti dalla stazione appaltante (parte II del presente Capitolato) – euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo in cui l'inadempienza viene rilevata;
- h) mancata compilazione del libretto di impianto – euro 1.000,00 (mille/00).

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 19 - DIRITTI ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante consegnerà ed affiderà all'appaltatore i locali ove sono ubicati gli impianti e le apparecchiature. L'appaltatore assumerà da quel momento la responsabilità degli impianti sollevando la stazione appaltante stessa da ogni responsabilità civile e penale inerente la conduzione e la manutenzione degli impianti stessi.

La stazione appaltante potrà in qualsiasi momento procedere ad ispezioni per verificare le condizioni di mantenimento degli impianti e richiedere l'esecuzione di prove tecniche per accertare lo stato degli impianti e delle apparecchiature di sicurezza e regolazione.

La stazione appaltante si impegna inoltre, a consegnare all'appaltatore tutta la documentazione in suo possesso inerente gli impianti in questione.

Sono a carico della stazione appaltante le assistenze edili.

Rappresentante della stazione appaltante sarà il Responsabile del Procedimento che svolgerà, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le funzioni di cui all'art. 273 del Regolamento 207/2010.

La stazione appaltante provvederà, inoltre, a comunicare all'appaltatore il nominativo del direttore dell'esecuzione e il nominativo dei referenti alla manutenzione per ogni singola sede Arpa.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è costituita dall'appaltatore, in applicazione dell'articolo 113, c. 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio o di completamento di lavori nel caso di risoluzione del contratto, e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla riconsegna degli impianti alla stazione appaltante ed alla redazione del certificato di regolare svolgimento del servizio.

Nel caso in cui le parti concordino di prolungare il servizio oltre il termine previsto, la validità della garanzia dovrà essere estesa, a cura e spese dell'appaltatore, per il prolungamento del servizio concordato.

In caso di escussione, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.

ART. 21 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore è l'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento del servizio richiederà.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli impianti.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. La stazione appaltante ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto agli artt. 4, c. 2 e 6, del Regolamento 207/2010:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a

trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'art. 135, c. 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, c. 8, del D.Lgs 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del Regolamento 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, c. 11, ultimo periodo e 118, c. 3, primo periodo, del D.Lgs 163/2006). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito del servizio.

ART. 24 - SICUREZZA

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L'appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l'appaltatore.

Fermo restando il programma operativo di cui all'art. 34 del presente documento, la data di effettivo inizio delle attività dovrà essere preventivamente concordata con il direttore dell'esecuzione del contratto con congruo anticipo.

ART. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;
- c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- d) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 29 - CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente capitolato, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

PARTE II - PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

ART. 30 – RISCALDAMENTO: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'appaltatore, in quanto terzo responsabile, è tenuto:

- alla conduzione, controllo e sorveglianza di tutti i componenti dell'impianto termico e delle relative apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione;
- al mantenimento delle previste condizioni di confort termico all'interno degli ambienti serviti nell'orario giornaliero indicato dalla stazione appaltante (orario di riscaldamento);
- al rispetto del periodo annuale di esercizio (periodo di riscaldamento).

Il periodo della stagione di riscaldamento, in base all'art. 9 del D.P.R. 412 del 1993, è convenzionalmente fissato:

- per la zona climatica E - 183 giorni, a partire dal 15 ottobre fino al 15 aprile dell'anno successivo, per un massimo di 14 ore giornaliere.

Eventuali anticipi o proroghe potranno essere richiesti dalla stazione appaltante in base alle condizioni meteorologiche ed in accordo con le ordinanze delle autorità competenti, senza alcun compenso aggiuntivo per l'appaltatore.

L'orario giornaliero viene definito dalla stazione appaltante in base agli orari di utilizzo degli immobili e può essere da questa variato in funzione delle esigenze. Resta inteso che, qualora si verificassero condizioni climatiche esterne tali da provocare una temperatura interna inferiore a quella contrattuale, l'impianto dovrà essere tempestivamente messo in funzione così da assicurare il rispetto delle temperature contrattualmente dovute.

La stazione appaltante, nella conduzione degli impianti, potrà richiedere variazioni nei tempi e negli orari, senza alcun compenso aggiuntivo.

Tali variazioni potranno essere richieste telefonicamente e successivamente confermate per iscritto, anche tramite e-mail.

Temperature

Negli ambienti riscaldati dovrà essere mantenuta una temperatura dell'aria pari a:

- 20°C con la tolleranza di +2°C negli uffici e nei laboratori;
- + 18° C nei corridoi, ingressi, magazzini, servizi igienici, sale riunioni.

Fa eccezione la reception, dove deve essere garantita una temperatura di 20°C con tolleranza di + 2°C.

Negli ambienti condizionati in regime estivo la temperatura non dovrà, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, essere inferiore alla differenza di temperatura pari a 4°C tra la temperatura esterna e quella interna.

Le temperature dell'aria sono quelle misurate da un termometro schermato dalla radiazione, posto al centro del locale interessato, ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore (norma UNI 5364).

Orari

Le temperature contrattuali dovranno essere assicurate dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.

Nessun compenso sarà riconosciuto all'appaltatore relativamente alla pre-accensione per portare a regime gli impianti e raggiungere le temperature contrattuali precedentemente indicate.

Al fine di garantire le temperature contrattuali per l'orario di occupazione su indicato, l'appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari, ivi compreso, se del caso, il mantenimento in funzione delle centrali termiche in forma attenuata anche di notte, senza che ciò comporti compensi supplementari.

In caso di necessità, la stazione appaltante potrà richiedere il prolungamento o la riduzione del servizio, comunicando tale necessità con preavviso minimo di 24 ore, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

ART. 31 – CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

La stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento che siano verificate in contraddittorio con l'appaltatore le temperature previste negli ambienti.

Il controllo sarà effettuato nei giorni e nelle ore stabiliti dalla stazione appaltante, secondo i metodi e le procedure stabiliti dalle norme UNI di riferimento, avvalendosi di idonee apparecchiature messe a disposizione dall'appaltatore a titolo gratuito.

ART. 32 – EROGAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'erogazione dell'acqua calda, nei casi in cui avviene a mezzo di centrale termica centralizzata, deve essere garantita per l'intero anno, e di conseguenza anche il relativo impianto deve essere mantenuto in esercizio per lo stesso periodo.

L'appaltatore, in quanto terzo responsabile, è tenuto a garantire, nell'orario richiesto, l'erogazione dell'acqua calda sanitaria, alla temperatura di 48°C nel punto di immissione della rete di distribuzione, con una tolleranza di +5°C, così come previsto dall'art. 5, punto 7 del DPR 412/93, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.

ART. 33 – CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Saranno a carico dell'appaltatore la messa in funzione, la conduzione, il controllo e la sorveglianza di tutti i componenti dell'impianto per la climatizzazione estiva, laddove presente, compresa la centrale frigorifera e le relative apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione.

Il periodo di funzionamento dell'impianto di condizionamento estivo viene definito dalla stazione appaltante così come l'orario giornaliero in base agli orari di utilizzo dell'edificio ed alle condizioni meteorologiche e sarà comunicato all'appaltatore.

È facoltà della stazione appaltante, a seconda delle proprie esigenze e nel rispetto della normativa vigente, ridurre o prolungare gli orari ed i periodi di funzionamento del condizionamento estivo, senza oneri economici aggiuntivi.

Tali variazioni potranno essere richieste telefonicamente e successivamente confermate per iscritto, anche tramite e-mail.

ART. 34 – PROGRAMMA OPERATIVO

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno indicate in un programma operativo su base bimestrale, relativo quindi al mese in corso e al mese successivo, indicante il calendario delle attività e le attività stesse, in modo da consentire la verifica dell'andamento del servizio da parte del direttore dell'esecuzione.

Il programma sarà inviato via e-mail alla stazione appaltante e si intenderà approvato con il criterio del silenzio assenso trascorsi 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione.

Il programma sarà predisposto per ogni sede e per ogni tipologia di impianto e riporterà anche l'avvenuta esecuzione delle varie operazioni, a meno delle manutenzioni straordinarie.

Al programma saranno allegati i verbali di cui all'art. 35 del presente documento, riportanti la specificazione delle operazioni eseguite.

Il primo programma operativo dovrà essere consegnato contestualmente all'inizio dell'erogazione del servizio.

L'appaltatore potrà proporre modifiche alle tempistiche relative alle attività indicate nel programma che dovranno essere approvate dalla stazione appaltante.

ART. 35 – INDICAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE

Sono a carico dell'appaltatore le prestazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- tutte le opere necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività lavorative, nonché quelle necessarie ad assicurare l'incolumità delle proprie maestranze e dei terzi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del servizio;
- tutti i mezzi e attrezzi necessari all'esecuzione del servizio;
- la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti, compresa ogni spesa di imballaggio, di trasporto, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio e il deposito stesso, in attesa della posa in opera;
- le opere di assistenza elettrica, di carpenteria, da fabbro e lattoniere;
- la pulizia dei locali della centrale termica e del deposito dei combustibili, compresi eventuali pozzi perdenti, nonché la pulizia interna, con asportazione dei fondami, ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi. In modo particolare, al termine del contratto, l'appaltatore deve riportare sul libretto di centrale le giacenze di combustibile;
- l'asportazione ed il trasporto ai luoghi di smaltimento dei residui della combustione e dei rifiuti provenienti dalle pulizie (comprese fuliggini e depositi) e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate, con trasmissione alla stazione appaltante della documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- il mantenimento in efficienza e la funzionalità dei sistemi e delle dotazioni antincendio dei locali tecnologici attuando i controlli e le verifiche di legge secondo le scadenze normative. Tali attività dovranno risultare da apposito registro;
- il mantenimento in efficienza e la funzionalità gli impianti elettrici interni dei locali tecnologici con verifica che l'impianto elettrico di centrale sia adeguato alle norme vigenti;
- la conduzione e sorveglianza tecnica delle centrali termiche, dei gruppi frigo, delle pompe di calore, delle UTA, dei corpi scaldanti e/o refrigeranti, con personale qualificato;
- il regolare controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, dei pressostati e valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico di intercettazione combustibile;
- il controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e, in caso di malfunzionamento, la sostituzione;
- la verifica del regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscinio d'aria o di gas;
- la regolare manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- il controllo della serranda fumi ed eventuale sostituzione;
- il controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione;
- la manutenzione delle canne fumarie e dei camini;
- la pulizia del focolare e fascio tubiero;
- il controllo della tenuta dei condotti fumo e regolare tiraggio del camino;
- la regolare taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e la verifica del loro corretto funzionamento;
- il controllo della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas;

- la sostituzione degli organi di tenuta ove necessario;
- la lubrificazione ed ingrassaggio delle bronzine, dei cuscinetti, dei supporti e, in generale, di tutti gli organi rotanti;
- la regolazione della pressione del gas;
- il controllo del livello di acqua negli impianti;
- la regolare verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, il controllo della prevalenza, la sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, lo smontaggio, pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- il controllo e verifica di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione ed indicazione, nonché di tutte le apparecchiature di regolazione presenti nelle sottocentrali termiche;
- il controllo e verifica di tutti gli scambiatori di calore sia istantanei che di accumulo ed accessori connessi e pulizia con lavaggio chimico;
- il controllo e verifica delle apparecchiature e dei relativi quadri a servizio delle sottocentrali termiche;
- la manutenzione degli impianti di decalcificazione del fluido vettore, comprensiva del materiale di consumo;
- la pulizia dei serbatoi di contenimento degli addolcitori;
- la pulizia dei filtri e loro sostituzione periodica, degli sfiati automatici e manuali, spurghi in genere;
- la regolare manutenzione, verifica e messa a punto delle macchine frigorifere utilizzate per il condizionamento estivo;
- la manutenzione dei compressori, dei frigoriferi con eventuale ricarica e lavaggio chimico dei condensatori;
- il controllo dello stato dei componenti delle UTA (cinghie di trasmissione, filtri, ugelli, umidificatori, vaschette di umidificazione, ecc.);
- il controllo grado di umidità relativa trasmesso dalle UTA;
- la pulizia delle batterie delle UTA tramite smontaggio, lavaggio con apposito solvente, risciacquo con getto d'acqua ad alta pressione;
- il lavaggio filtri UTA e ventil-convettori e loro sostituzione;
- la pulizia bacinelle raccogli condensa;
- il controllo e pulizia aerotermi e relative apparecchiature;
- la pulizia delle bocchette di aerazione, degli anemostati, degli scambiatori e dei filtri dei ventilconvettori;
- il lavaggio con idropulitrice delle batterie pre-post riscaldamento e raffreddamento;
- la revisione, riparazione e pulizia di elettroventilatori, elettrovalvole, saracinesche, valvole di riduzione, termostati scaricatori di condensa, filtri, ecc.;
- la pulizia elettropompe di circolazione fluido scaldante o refrigerante, con controllo della tenuta idraulica e dei contatti elettrici;
- il controllo funzionamento elettropompe con eliminazione di eventuali perdite dalle tenute e pulizia delle ventole di raffreddamento;
- la verifica del funzionamento di tutte le valvole, particolarmente quelle relative alla commutazione ed eventuale lubrificazione;
- il controllo dell'integrità dei rivestimenti isolanti delle tubazioni di distribuzione;
- il controllo del rendimento della combustione misurando la temperatura, il contenuto in volume di CO₂ o di ossigeno (con consegna dei rapporti di controllo, e registrazioni sul libretto do centrale);
- la rilevazione settimanale consumi calorie o frigorie;
- la rilevazione settimanale della temperatura in almeno tre locali campione;
- la regolazione degli impianti per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;
- tutte le prestazioni tecniche di inizio stagione con messa a punto degli impianti quali:
 - verifica della manovra di commutazione stagionale, consistente nella inversione e conseguente attivazione dei relativi circuiti;

- pulizia dei tubi fumi delle caldaie e dei bruciatori con asportazione dei residui della combustione;
 - controllo di tenuta di tutte le parti idrauliche dell'impianto (saracinesce, elettropompe, vasi di espansione, ecc.), con sostituzione delle parti non idonee;
 - verifica di tenuta delle tubazioni di adduzione del gas;
 - controllo ed eventuale taratura della termoregolazione;
 - controllo di efficienza delle apparecchiature di sicurezza con sostituzione della componenti non funzionanti;
 - verifica efficienza dei rivestimenti refrattari;
 - trattamento dell'acqua sul primario;
 - controllo di efficienza del bruciatore e dei compressori dei gruppi frigoriferi;
 - eventuale fornitura del gas refrigerante per gli impianti di condizionamento;
 - prova di funzionalità dell'impianto e verifica della funzionalità dei radiatori e dei ventilconvettori compresa la sostituzione di valvole, detentori, motori, batterie, laddove necessario;
 - controllo della combustione a mezzo di idonea strumentazione;
- il controllo di fine stagione per "messa a riposo" degli impianti quali:
- pulizia del bruciatore, delle pompe e dei compressori;
 - pulizia della caldaia, del canale fumi ecc., con trasporto a rifiuto della fuliggine e dei residui di combustione;
 - verifica generale delle componenti tecnologiche delle centrali termiche e di condizionamento;
 - esecuzione delle manovre di commutazione stagionale, consistenti nelle inversioni e conseguente attivazione dei relativi circuiti.

Il programma operativo definirà nel dettaglio le singole attività e la relativa periodicità.

Resta inteso che dovranno essere seguite le istruzioni di cui alle norme UNI 8364/2007 e UNI EN 378.

Oltre al libretto di impianto (anche per i gruppi frigo), che dovrà essere tenuto aggiornato riportando l'annotazione delle operazioni di manutenzione eseguite, l'appaltatore dovrà provvedere alla compilazione di appositi verbali/rapporti di controllo tecnici (allegati F e G del D.Lgs 192/2005) in cui vanno trascritte tutte le operazioni eseguite con evidenziazione delle anomalie riscontrate. Detti atti devono essere tenuti a disposizione del referente alla manutenzione della sede interessata e una copia deve essere inviata alla stazione appaltante.

Si evidenzia che il rapporto di controllo tecnico ed i dati dovranno essere caricati sul Sistema Informativo Gestione degli Impianti Termici – SIGIT, come previsto dalla L.R. 13/2007.

ART. 36 – ELENCO DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Nel seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, delle dotazioni impiantistiche fermo restando quanto indicato all'art. 15 del presente capitolato relativamente alla consegna.

CENTRALI TERMICHE/CALDAIE

Edifici	Combustibile	Terminali	Potenzialità kw	marca	Anno
IVREA Via Jervis 30	Gas metano	Fan-coil	2 caldaie da 340 KW	FERROLI	1997
ASTI					
Via Cattedrale 8	Gas metano	radiatori	24,6	ARISTON	2009
Via Cattedrale 8	Gas metano	radiatori	24,6	ARISTON	2009
Via Cattedrale 8	Gas metano	radiatori	27,1	RIELLO	1997
Via Cattedrale 8	Gas metano	radiatori	27,1	RIELLO	1997

ALESSANDRIA					
Via Don Gasparolo 1	Gas metano	radiatori	219	RIELLO	2003
Via Don Gasparolo 3	Gas metano	Fancoil soffitto n°53	251	Caldaia ICI Bruciatore BALTUR	2003
Spalto Marengo 38	Gas metano	radiatori	2 caldaie da 31,70 KW	RIELLO	1999/2010
V.lo Ghiara 2 Novi Ligure	Gas metano	radiatori	35	UNICAL	
C.so Indipendenza 37 Casale Monferrato	Gas metano	radiatori	31	RIELLO	
Via Buffa 14 Ovada	Gas metano	radiatori	24,6	BALTUR	
CUNEO					
Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo 11	Gas metano	Radiatori+fancoil	600	ECOFLAN	2007
Via Vittorio Veneto 14b Bra	Gas metano	radiatori	26,5	UNICAL	2007
Via Beccaria 5 Mondovi	Gas metano	radiatori	25	EPOCA	
Via Camponogara 51 Fossano	Gas metano	radiatori	28	RIELLO	2009
VERCELLI					
Via Trino 89	gasolio	radiatori	274	UNICAL Bruciatore CUENOD	2001
Via Bruzza 4	Gas metano	radiatori	291	UNICAL Bruciatore CUENOD	1986
NOVARA					
Via Roma Gozzano	Gas metano	pavimento	697	BIKUM	
	Gas metano	radiatori	24	SIME	2004
BIELLA					
Via Trento	Gas metano	radiatori	24	RIELLO mod. Caldariello 24 Kis MTN	2001
CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)					
La Loggia	Gas metano	Fan-coil Radiatori	110 24	Caldaia SIME RGM100 Scaldacqua VAILLANT	

				MAG Premium Turbo IT24/2	
Grugliasco	Gas metano		697	ICI	
	Gas metano		697	ICI	
Settimo	Gas metano	radiatori	29	SARIGAS mod. Sintex	
Pinerolo	Gas metano	radiatori	22	RIELLO	
TORINO					
Via Pio VII 9					
Sottocentrale Anello UTA	Scambiatore1 AES	pannelli radianti a pavimento	600	DANFOSS	2007
Sottocentrale Anello UTA	Scambiatore2 AES	pannelli radianti a pavimento	600	DANFOSS	
Sottocentrale A3	Scambiatore AES	pannelli radianti a pavimento	200	DANFOSS	2007
Sottocentrale A3 acqua sanitaria	Scambiatore AES	pannelli radianti a pavimento	150	DANFOSS	2007
Sottocentrale D3	Scambiatore AES	pannelli radianti a pavimento	200	DANFOSS	2007
Sottocentrale D3 acqua sanitaria	Scambiatore AES	pannelli radianti a pavimento	150	DANFOSS	2007
Sottocentrali A1,B0,B2,C1,D0,D 2,E1	Scambiatore AES	pannelli radianti a pavimento	75 KW caduno	AMARC	2007

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO

Edifici	Tipo	Terminali	N°	Potenzialità kw	ANNO
ALESSANDRIA Via Don Gasparolo 3	M.T.A.	Fan-coil a soffitto	53	Frig. 68 Kw	2004
Spalto Marengo 33	Climaveneta	Fan-coil		Frig. 60,8 Kw	2001
Spalto Marengo 37	Ferrolì	Bocchettoni			1998
CUNEO Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo 11	Aermec	Bocchettoni	9	Frig. 474 Kw	2007
CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)	Climaveneta	Fan-coil	52	Frig. 131 kw	2000
LA LOGGIA	Aermec NRA 407/C -3527	Fan-coil	28	Frig/h 56850 (Kw 66,1)	2000
GRUGLIASCO Via Sabaudia 164	Trane mod. RTAD 100 condensazione ad aria	Bocchettoni		Due compressori a vite da Frig. 317,5 Kw cad. -Potenza assorbita 116,0 Kw cad.	2005
TORINO Via Pio VII 9	Trane mod. RTAC 350 – EKP1758- EKP1759	Bocchettoni		Due linee (chiller) con 4 compressori Frig. Kw 1180,0 per ogni linea -Potenza assorbita 386,6 Kw per ogni linea	2007

N.B.: per le sedi di **GRUGLIASCO** via Sabaudia 164 e **TORINO** via Pio VII, n.9, sono esclusi dal seguente appalto la manutenzione dei gruppi di compressione liquido refrigerante (gruppi frigoriferi) ed il software di gestione.

Per la sede di Grugliasco, inoltre, è in previsione la sostituzione delle caldaie esistenti, mentre per la sede di Ivrea è in previsione la realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento a servizio della camera anecoica e del laboratorio ottico.

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Edifici	Tipo	Terminali	Portata Aria mc/h	Potenzialità	anno
ALESSANDRIA Via Don Gasparolo 3	M.T.A.	Fan-coil a soffitto	12000/12500 mc/h	Potenza 15 Kw a 200 Kw	2006
IVREA Via Jervis 30	Ferrolì	Bocchettoni a soffitto n°40		Potenza 15 Kw a 200 Kw	1997
CUNEO Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo 11	Loran	Bocchettoni a soffitto	14000 mc/h	Potenza 15 Kw a 200 Kw	2007
CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)	FAST	Bocchettoni a soffitto	3222 mc/h	Potenza 15 Kw a 50 Kw	
LA LOGGIA	Samp-Sabiana (laboratorio)	Bocchettoni a soffitto 10	4000 mc/h	HP 0,33	2001
	Ecoindustri e (Uffici)	Bocchettoni a soffitto 8			2004
	Apirazione (bagni)	Bocchettoni a soffitto 6			2001
GRUGLIASCO Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 700	n. 4	6300 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 4 kw Batterie: prerisc. 46kw, postrisc. 107kw raffed. 92 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 900	n. 7	3650/4000 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 1,1 kw Batterie: prerisc. 71 kw postrisc. 3 lkw raffedd. 58 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 800	n. 3	7800/8000 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 2,25/5,5 kw Batterie: prerisc. 58 kw postrisc. 140 kw raffed. 117 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080	n. 1	7200/7500 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa	1992

	CTA 800			Potenza installata: 2,2/4 kw Batterie: prerisc. 55 kw postrisc. 137 kw raffed. 109 kw	
via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 490	n. 2	4700/5700 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 1,5/3 kw Batterie: prerisc. 80 kw postrisc. kw raffed. 68 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 700	n. 5	6600/7150 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 2,2/5,5 kw Batterie: prerisc. 51 kw postrisc. 126 kw raffed. 104 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS mod. 080 CTA 400	N.6	4200/4200 mc/h	Prevalenza statica: 200/250 Pa Potenza installata: 1,1/3 kw Batterie: prerisc. 74 kw postrisc. 36 kw raffed. 61 kw	1992
Via Sabaudia 164	RHOSS	n. 124 mobiletti fan-coil	Commutaz. caldo/freddo		1992
TORINO					
Via Pio VII 9					
Palazzina A1	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	14000 mc/h estate, 5700 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 7,5/2,2 Kw Batterie: prerisc. 38 Kw postrisc. 2,5 Kw raffred. 105 Kw	2007
Palazzina B0	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	16000 mc/h estate, 6800 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 9,2/3,0 Kw Batterie: prerisc. 50 Kw postrisc. 28 Kw raffred. 119 Kw	2007
Palazzina B2	Venus Clima	Bocchettoni a soffitto	14500 mc/h estate, 7000	Prevalenza: 400/500 Pa	2007

	portata variabile		mc/h inverno	Pot. install. mand/rip.: 9,2/2,2 Kw Batterie: prerisc. 57 Kw postrisc. 26 Kw raffred. 121 Kw	
Palazzina C1	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	16500 mc/h estate, 7600 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 9,2/3,0 Kw Batterie: prerisc. 51 Kw postrisc. 28 Kw raffred. 124 Kw	2007
Palazzina D0	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	15000 mc/h estate, 6500 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 7,5/2,2 Kw Batterie: prerisc. 50 Kw postrisc. 26 Kw raffred. 117 Kw	2007
Palazzina D2	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	15000 mc/h estate, 6400 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 7,5/2,2 Kw Batterie: prerisc. 47 Kw postrisc. 26 Kw raffred. 121 Kw	2007
Palazzina E1	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	16500 mc/h estate, 6700 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 9,2/3,0 Kw Batterie: prerisc. 49 Kw postrisc. 29 Kw raffred. 123 Kw	2007
Palazzina A3-A4	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	21000 mc/h estate, 7800 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 9,2/4,0 Kw Batterie: prerisc. 63 Kw postrisc. 37 Kw raffred. 157 Kw	2007
Palazzina B4-C4	Venus Clima	Bocchettoni a soffitto	22000 mc/h estate, 9600	Prevalenza: 400/500 Pa	2007

	portata variabile		mc/h inverno	Pot. install. mand/rip.: 11,0/4,0 Kw Batterie: prerisc. 77 Kw postrisc. 39 Kw raffred. 175 Kw	
Palazzina D3	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	17500 mc/h estate, 10200 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 7,5/2,2 Kw Batterie: prerisc. 68 Kw postrisc. 31 Kw raffred. 148 Kw	2007
Palazzina E4	Venus Clima portata variabile	Bocchettoni a soffitto	13500 mc/h estate, 7100 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 7,5/2,2 Kw Batterie: prerisc. 47 Kw postrisc. 24 Kw raffred. 110 Kw	2007
Palazzina MENSA	Venus Clima portata costante	Bocchettoni a soffitto	6000 mc/h estate, 6000 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 3,0 kw Batterie: prerisc. 33 Kw postrisc. / raffred. 50 Kw	2007
Palazzina RECEPTION	Venus Clima portata costante	Bocchettoni a soffitto	6000 mc/h estate, 6000 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 3,0 kw Batterie: prerisc. 33 Kw postrisc. raffred. 50 Kw	2007
Palazzina SPOGLIATOIO A3	Venus Clima portata costante	Bocchettoni a soffitto	2700 mc/h estate, 2700 mc/h inverno	Prevalenza: 400/500 Pa Pot. install. mand/rip.: 3,0 kw Batterie: prerisc. 16 Kw postrisc. raffred. 25 Kw	2007

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Edifici	Tipo	bollitore	Elettropompe/scambiatore	anno
CUNEO Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo 11	Collettori solari con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso 21mq	Bollitore con capacità di 3000 litri	Elettropompe trifasi potenza 1,5 kw Scambiatore a piastra in acciaio	2007

Nel seguito si riporta l'indicazione dei volumi e delle superfici afferenti agli immobili oggetto del presente appalto.

Edifici	Volume (mc)	Superficie (mq)
ALESSANDRIA		
Via Don Gasparolo 1-3	6.479	2.695
Spalto Marengo 37	1.941	647
Spalto Marengo 38	1.519	644
Spalto Marengo 33	7.170	2.390
C.so Indipendenza 37/39 Casale M.to	540	200
V.lo Ghiara 2 Novi Ligure		100
Via Buffa 14 Ovada		84
ASTI		
Via Cattedrale 8	1.341	447
BIELLA		
Via Trento	1.890	700
CUNEO		
Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo 11	11.293	4.506
Via Vittorio Veneto 14b Bra	378	140
Via Beccaria 5 Mondovi	216	80
Via Camponogara 51 Fossano	221	82
IVREA		
Via Jervis 30	11.850	4.296
NOVARA		
Viale Roma	14.029	4.384
Gozzano	198	66
CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)		
	10.256	3.205
VERCELLI		
Via Bruzza 4	7.396	1.681
Via Trino	6.719	1.527
GRUGLIASCO		
Via Sabaudia 164 (palazzina A+B)	14.858	4.793
LA LOGGIA		
Strada Nizza 24	3.000	1.000
TORINO		
Via Pio VII 9	57.467	21.284
Strada San Secondo 10 Pinerolo	208	77
Via Regio Parco 9 Settimo T.se		120